



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica

<https://rivista.camminodiritto.it>



CONCORSO IN MAGISTRATURA: IL BANDO DI MAGGIO 2017 IN GAZZETTA UFFICIALE. DATE A DICEMBRE 2017.

Il 12 dicembre 2017 avverrà la pubblicazione delle date degli scritti del concorso per 320 posti di magistrato ordinario. D.M. 31 maggio 2017 in Gazzetta Ufficiale.

di La Redazione

ALTRO - CONCORSI

Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile

Raffaele Giaquinto

Publicato, Martedì 5 Settembre 2017

Annunciato pochi mesi fa dal Ministro della Giustizia, non si è fatto attendere poi molto: pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale (4^a Serie Speciale - Concorsi ed Esami, n° 67 del 05-09-2017) il D.M. 31 maggio 2017 contenente le disposizioni per **concorso a 320 posti di magistrato ordinario**.

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità indicate nel bando (allegato all'articolo), **entro il termine di 30 giorni** decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il candidato dovrà quindi collegarsi al sito internet del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it, alla voce Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni, per registrarsi.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato in G.U. e sul sito internet del Ministero il prossimo **12 dicembre 2017**.

I requisiti per partecipare al concorso Possono candidarsi e partecipare alle prove coloro i quali siano in possesso, tra gli altri, dei seguenti requisiti:

- appartenenti al **personale universitario** di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; - **abilitati all'esercizio della professione forense** e, se iscritti all'albo degli avvocati, non incorsi in sanzioni disciplinari; - laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del **diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali** previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modifiche; - laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il **dottorato di ricerca in materie giuridiche**; - laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata almeno quadriennale e **che hanno concluso positivamente lo stage presso gli uffici giudiziari o hanno svolto il tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato**, ai sensi dell'art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114.

Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^a serie speciale, concorsi ed esami.

Come si svolgono le prove L'esame consiste in una prova scritta ed in una **prova orale**. La prova scritta consiste nello svolgimento di **tre elaborati teorici** vertenti su:

diritto civile; diritto penale; diritto amministrativo. Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno a disposizione **otto ore** dalla dettatura della traccia.

La **prova orale** verte su:

a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano; b. procedura civile; c. diritto penale; d. procedura penale; e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario; f. diritto commerciale e fallimentare; g. diritto del lavoro e della previdenza sociale; h. diritto comunitario; i. diritto internazionale pubblico e privato; l. elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario; m. colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti: inglese, francese, spagnolo e tedesco.

Le prove si svolgono secondo le procedure previste dall'art. 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e dall'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
